



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 7858 del 2017, proposto da:
Sinergy Group S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Matteo Di Raimondo e Riccardo Carlini, con
domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Savoia n. 86;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in giudizio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege*
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della Determina a contrarre n. del 22.06.2017 n. FL377 adottata dal Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività

Contrattuali per il Vestiario e l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato, con cui è stato determinato di disporre l'avvio di una gara di procedura aperta campionata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento speciale ed armamento per le esigenze del personale della Polizia di Stato, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. 50/16; dell'Avviso di Gara n. 2017/S 129-263321, codice CIG 71249330B7, indetto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario e l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 81 del 17.7.2017, con cui veniva bandita una *“Procedura aperta campionata, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento speciale ed armamento per le esigenze del personale della Polizia di Stato - FL 377 - Anno 2017, pubblicata nella G.U.U.E. GU/S S129 - 263321-2017-IT dell'8 luglio 2017”*, per un valore totale di appalto pari ad € 6.925.000,00, I.V.A. esclusa, suddivisa in n. 7 lotti e, per quel che maggiormente interessa il presente gravame, il lotto n. 4, per la fornitura di n. 40.000 cinturoni in tessuto per divisa operativa, con importo a base di gara di € 2.000.000,00 I.V.A. esclusa; di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti precedenti e/o conseguenti. nonché per il risarcimento di tutti i danni per il mancato rinnovo della fornitura di ulteriori 40.000 cinturoni da parte della stazione appaltante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso e cinque giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria (termini dimidiati ex art. 119 c.p.a.);

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

I - Nel 2015 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha bandito una gara a procedura ristretta campionata per la *“fornitura di manufatto vestiario ed equipaggiamento occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato”*, suddivisa in 16 lotti, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, l'odierna ricorrente ha chiesto di poter essere ammessa alla suddetta procedura di gara ristretta per il lotto n. 4, avente ad oggetto la fornitura di 40.000 cinturoni in tessuto per divisa operativa, con diritto di opzione per ulteriori 40.000 capi, esercitabile nei successivi 24 mesi (biennio 2017/18).

Essa è stata poi invitata e vi ha partecipato.

Dopo aver provvisoriamente aggiudicato l'appalto in favore della Società ricorrente, per un importo complessivo pari ad € 1.603.600,00 e importo unitario di € 40,09 oltre IVA, in data 15.02.2016, con nota protocollo n. 600C/EQ/FL

367/4, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato alla stessa l'esclusione dalla gara.

Anche l'altro soggetto partecipante, la Società Mirafan, risultata seconda, è stata esclusa, per cui la gara è andata deserta.

Entrambe hanno proposto autonomo ricorso avverso la propria esclusione.

Con ordinanza n. 1883/2016 del 20.04.2016, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare proposta incidentalmente da Sinergy Group nell'ambito del ricorso avverso la propria esclusione.

Detta ordinanza è stata confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3817/16 del 9.6.2016.

Nelle more, in data 8.3.2016, a causa della mancata aggiudicazione del lotto n. 4, il Ministero dell'Interno ha adottato una nuova determina a contrarre, con la quale ha indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, sempre per la fornitura di 40.000 cinturoni in tessuto per divisa operativa, con diritto di opzione per ulteriori 40.000 pezzi.

La ricorrente ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria anche della nuova gara, per un importo complessivo pari ad € 1.478.400,00 e importo unitario di € 36,96 oltre IVA.

II - In data 30.11.2016 è stato stipulato tra il Ministero dell'Interno e Sinergy Group il contratto n. 29643, avente ad oggetto la fornitura di 40.000 cinturoni in tessuto per le esigenze operative della Polizia di Stato.

II.1 - L'art. 31 del contratto prevede l'impegno, in capo alla ditta appaltatrice, a fornire nei 24 mesi successivi all'approvazione del contratto stesso, su richiesta dell'Amministrazione e previa stipula di appositi atti aggiuntivi, ulteriori 40.000 beni della medesima tipologia, agli stessi termini e condizioni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

III - Con sentenza n. 12872 del 30.12.2016, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Mirafan, mentre, con sentenza n. 921 del 19.1.2017, appellata (l'appello attualmente pende dinanzi al Consiglio di Stato), ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato da Sinergy Group, proprio in quanto detta Società si era resa aggiudicataria della procedura negoziata e già era stata data esecuzione alla relativa fornitura.

IV - A seguito di rilievi dell'ANAC, l'Amministrazione dell'Interno ha preferito non esercitare il suindicato diritto di opzione e, perciò, non sottoscrivere atti aggiuntivi con la Società odierna ricorrente, per approvvigionarsi dei cinturoni, procedendo invece all'indizione di una nuova *“Procedura aperta campionata, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento speciale ed armamento per le esigenze del personale della Polizia di Stato - FL 377 - Anno 2017”*, per un valore totale di appalto pari ad € 6.925.000,00, I.V.A. esclusa, suddivisa in n. 7 lotti (per quel che maggiormente interessa il presente gravame, il lotto n. 4 ha ad oggetto la fornitura di n. 40.000 cinturoni in tessuto per divisa operativa, con importo a base di gara di € 2.000.000,00 I.V.A. esclusa).

V - Con il presente ricorso la Sinergy Group insorge avverso gli atti di indizione di quest'ultima procedura, sull'assunto che l'Amministrazione avrebbe completamente omesso ogni genere di valutazione inerente al mancato rinnovo del contratto.

Si sostiene che il comportamento tenuto dalla stazione appaltante sarebbe illegittimo, in quanto, anziché procedere al rinnovo, essa ha indetto una nuova gara avente il medesimo oggetto, senza fornire alcuna motivazione, pur avendo ingenerato un affidamento nella ricorrente, la quale, nel formulare l'offerta, avrebbe considerato la fornitura di 80.000, e non già di 40.000 cinturoni, computando, perciò, anche la fornitura che si sarebbe assicurata col rinnovo.

Così facendo, l'Amministrazione avrebbe anche violato i principi di buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, imparzialità ed economicità, atteso che presumibilmente conseguirà la stessa fornitura ad un prezzo più elevato di quello fissato nel contratto stipulato con Sinergy Group e dovrà comunque sopportare anche i costi della nuova procedura di evidenza pubblica.

Essa avrebbe altresì posto in essere atti affetti da eccesso di potere, per disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità, dal momento che nel corso degli ultimi 20 anni non avrebbe praticamente mai mancato di esercitare i diritti di opzione previsti nel bando.

La ricorrente ha altresì proposto azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c..

VI - Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha *in primis* eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, assumendo che la lesione fatta valere da Sinergy Group atterrebbe ad un preteso inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltante, come tale, conoscibile dal Giudice ordinario.

Esso ha poi controdedotto alle censure avversarie.

VII - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, mossa dall'Amministrazione resistente.

Essa va disattesa, in quanto gli atti censurati concernono una procedura di gara per l'affidamento di una fornitura, perciò, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

VIII - Il ricorso è, tuttavia, sfornito di fondamento.

Occorre precisare che la stazione appaltante ha, nell'esercizio del suo potere, deciso di bandire una nuova gara, segnatamente una procedura aperta, per conseguire quella stessa fornitura per la quale si era riservata la facoltà di esercitare il diritto di opzione.

VIII.1 - In tal modo ha inteso garantire il massimo confronto concorrenziale, conforme ai principi di derivazione europea, per assicurarsi la fornitura in questione.

Nel fare ciò, il Ministero dell'Interno ha posto in essere atti conformi al principio di concorrenza ed a tutte le disposizioni, anche interne, che sono state dettate a suo presidio.

VIII.2 - In tal modo risultano rispettati anche i principi di buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, imparzialità ed economicità, di cui in modo infondato si deduce la violazione.

Il Ministero non ha commesso alcuna delle violazioni dedotte col presente ricorso.

VIII.3 - Occorre evidenziare che, sin dall'indizione della procedura, era stato precisato che fosse nella sola disponibilità della stazione appaltante esercitare il diritto di opzione di che trattasi.

Ciò è stato poi precisato in sede contrattuale, nel contratto stipulato tra l'Amministrazione dell'Interno e Sinergy Group.

Segnatamente all'art. 31 si è stabilito l'impegno, in capo alla ditta appaltatrice, a fornire nei 24 mesi successivi all'approvazione del contratto stesso, su richiesta dell'Amministrazione e previa stipula di appositi atti aggiuntivi, ulteriori 40.000 beni della medesima tipologia, agli stessi termini e condizioni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

È evidente che l'Amministrazione non ha assunto alcun impegno al rinnovo, essendo pienamente libera se procedere in tal senso, ma previa stipula di atti aggiuntivi, o se indire una nuova gara, come ha in concreto fatto, mentre solo in capo alla ricorrente era stabilito l'obbligo di stipulare tali atti aggiuntivi, in caso di esercizio del diritto di opzione da parte dell'Amministrazione, garantendo la fornitura alle medesime condizioni.

Pertanto, nell'indire la nuova gara, il Ministero dell'Interno non ha violato alcuna clausola contrattuale.

VIII.4 - Né può dirsi violato alcun legittimo affidamento della ricorrente, proprio in quanto nessun atto era idoneo a generarlo.

VIII.5 - Non può infine neppure fondatamente invocarsi un'asserita prassi ventennale di rinnovi, non potendo essa costituire alcun titolo per ingenerare un affidamento legittimo.

IX - Alla luce di quanto evidenziato, deve concludersi che i provvedimenti impugnati sono legittimi ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

X - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico della Società ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso in epigrafe;
- condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore dell'Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rita Tricarico

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO